



Associazione Accademia Bizantina ETS

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

Art. 1.1. - È costituita, ai sensi del Codice civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l'Associazione Accademia Bizantina ETS, con sede nel Comune di Ravenna, operante senza fini di lucro, già costituita il 23/12/1996.

Il cambiamento dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non costituisce variazione dello Statuto e le comunicazioni agli uffici competenti saranno effettuati dal Presidente del Consiglio Direttivo nonché legale rappresentante.

ART. 2 - Scopo

Art. 2.1. - L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi. Ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di realizzare interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di promuovere la conoscenza, la diffusione e l'amore per la musica come patrimonio di crescita culturale e sociale e di favorire lo sviluppo di formazioni artistiche che di tale scopo si facciano interpreti. Tutto ciò attraverso l'organizzazione di corsi, masterclass, seminari, attività didattiche, formative, ludiche e ricreative per bambini, giovani e adulti, nonché l'organizzazione di eventi, spettacoli, rassegne, concerti, convegni e manifestazioni culturali di vario tipo, collaborando con enti pubblici e privati, scuole di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi e altre associazioni sportive e culturali, sia sul territorio italiano che all'estero.

ART. 3- Carattere dell'Associazione e Principi ispiratori

Art. 3.1. - L'Associazione ha carattere volontario e opera per fini culturali, è apolitica e apartitica, non ha fini di lucro, garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 3.2. - Le attività sono rivolte agli associati ed a terzi. Per le proprie attività l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 117/2017.



ART. 4- Durata

Art. 4.1. - L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 5 - Soci

Art. 5.1. - Possono divenire soci tutte le persone fisiche nonché le società, le associazioni e gli enti di vario tipo, sia privatistici che pubblicistici, con o senza personalità giuridica, nei limiti previsti dalla legge, purché interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, nonché le persone che partecipano alle attività sociali.

Art. 5.2. - Tutti i soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno che dovrà essere approvato con delibera dell'Assemblea.

Art. 5.3. - Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Tutti i soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica al Consiglio Direttivo il quale potrà fornire le copie richieste o dare la possibilità di visionarle presso la sede operativa dell'Associazione alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo.

Art. 5.4. - Ogni socio, iscritto nell'apposito registro ed in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di voto e, in particolare, ha diritto di voto nelle assemblee.

Art. 5.5. - Chi intende far parte dell'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo. Con la presentazione della domanda e per la eventuale ammissione si intende che il nuovo associato abbia accettato l'atto costitutivo ed il presente Statuto e quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo anteriormente alla sua ammissione.

Sulla ammissione a socio delibera il Consiglio Direttivo che curerà l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale dandone comunicazione all'interessato.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a. per recesso, esercitato per iscritto;
- b. per decesso;
- c. per esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo a causa di morosità o in caso di gravi violazioni delle norme contenute nel presente statuto e che arrechino grave pregiudizio al buon nome della Associazione;
- d. per decadenza, ciò avviene automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

La decadenza, il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Art. 5.6. - La quota e/o il contributo associativo sono intrasmissibili e non saranno restituiti in nessun caso di cessazione di appartenenza all'Associazione.

Art. 5.7. - Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di votare in assemblea, di prendere parte alle elezioni e di essere eletti alle cariche sociali; di svolgere lavori volontari preventivamente concordati; di recedere dall'Associazione.

Tutti i soci hanno parità di diritti ed hanno il diritto/dovere di prestare la loro attività di volontariato personalmente.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ART. 6 - Organi Sociali

Art. 6.1. - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei revisori, quando necessario per legge.

ART. 7 - Assemblea Generale dei Soci

Art. 7.1. - L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e viene convocata almeno quindici giorni prima con avviso esposto nella sede operativa dell'Associazione e comunicato ai soci con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, compresa la spedizione con mezzi elettronici.

Con lo stesso avviso potrà essere indetta la seconda convocazione per il caso in cui la prima andasse deserta.

L'assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi in modalità telematica, in tutto o in parte (modalità mista), mediante l'utilizzo di piattaforme di video conferenza (es. Zoom, Teams) o altri strumenti idonei a garantire la partecipazione effettiva, l'identificazione dei soci e la libertà e segretezza del voto. L'avviso di convocazione specificherà le modalità di collegamento e le istruzioni per la partecipazione al voto. I partecipanti saranno identificati tramite verifica delle credenziali e il verbale sarà redatto dal segretario verbalizzante allegando eventuali registri di presenza o screenshot della piattaforma telematica.

Art. 7.2. - L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo, nonché ogni volta in cui la richiesta sia effettuata o dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Inoltre all'Assemblea ordinaria sono attribuiti i seguenti compiti:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- stabilire un eventuale compenso alle cariche del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere l'eventuale Collegio dei Revisori e adottare eventuale azione di revoca di tale organo;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- approvare le quote annuali di iscrizione dei soci;
- deliberare sulla esclusione degli associati;
- esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- destinare eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 7.3. - L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per:

- deliberare le modifiche dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità ed urgenza, posto all'ordine del giorno;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberazione del Consiglio Direttivo o per iniziativa del solo Presidente del Consiglio Direttivo, ogni volta che se ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta scritta o motivata da almeno un quarto dei soci.

Art. 7.4. - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nell'ipotesi di convocazione per modifiche statutarie, l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte e la deliberazione deve avvenire in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 7.5. - La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in

sua mancanza, al Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi sarà presieduta dalla persona nominata dall'Assemblea.

Fungerà da Segretario dell'Assemblea persona designata dal Presidente.

Art. 7.6. - È ammessa la rappresentanza all'Assemblea mediante delega, che dovrà essere scritta in calce all'avviso di convocazione; la delega potrà essere data ad altro socio, ma ogni socio non potrà avere più di 1 (una) delega.

ART. 8 – Il Consiglio Direttivo

Art. 8.1. - L'Associazione sarà diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo, nominato la prima volta con l'atto costitutivo dell'Associazione e successivamente dall'Assemblea ordinaria fra gli associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a cinque membri, secondo quanto deliberato di volta in volta dall'Assemblea, che restano in carica per un triennio e potranno essere rieletti. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato per gravi motivi dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci iscritti nell'apposito libro.

Art. 8.2. - Spetta al Consiglio Direttivo curare l'attuazione degli scopi dell'Associazione. Esso potrà delegare parte delle sue facoltà per determinati compiti al Presidente o ad altre persone o commissioni speciali.

Art. 8.3. - Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza degli intervenuti. Il Segretario redigerà apposito verbale delle adunanze stesse. Il Consiglio Direttivo potrà nominare tecnici e legali per questioni particolari.

Art. 8.4. - Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno ed è convocato:

- dal Presidente
- da almeno due membri di esso su richiesta motivata.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per vie informatiche, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.

Art. 8.5. - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- convocare l'Assemblea qualora non vi provveda il Presidente;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione sociale;
- predisporre il bilancio o rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea secondo le tecniche contabili vigenti;
- determinare l'ammontare delle quote associative;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciarsi sull'esclusione dei soci;
- deliberare in merito alle tariffe per le attività svolte a favore degli associati;
- svolgere tutte le attività necessarie funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

ART. 9 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Art. 9.1. - Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e, in ogni caso, il suo mandato scade contemporaneamente a quello dei membri del Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l'Associazione in ogni atto, anche giudiziale, nei rapporti con gli associati e con i terzi; provvede alla direzione dell'Associazione, convoca in adunanza il Consiglio Direttivo e in Assemblea gli associati; presiede le adunanze e le Assemblee e cura l'esecuzione delle deliberazioni.

In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

ART. 10 - Il Collegio dei Revisori

Art. 10.1. - Il Collegio dei Revisori è nominato qualora ne ricorrano i presupposti di legge. Tale Collegio è composto da tre membri di cui uno con funzione di Presidente, è eletto dall'Assemblea ordinaria per la durata di un triennio. Il Collegio dei Revisori può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, redige la propria relazione annuale sul bilancio, preventivo e consuntivo, e su quanto verificato.

ART. 11- Esercizio sociale, bilancio e patrimonio

Art. 11.1. - L'esercizio sociale va dal primo (1°) gennaio al trentuno (31) dicembre di ciascun anno.

È compito del Consiglio Direttivo la predisposizione del programma di attività per l'esercizio futuro e la predisposizione del bilancio o rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente.

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, il bilancio o rendiconto consuntivo deve essere presentato per la sua approvazione all'Assemblea ordinaria dei soci.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 11.2. - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni da essa posseduti, da eventuali donazioni o acquisti di beni mobili ed immobili, da lasciti.

Le entrate effettive sono formate da:

- a. quote e contributi annuali degli associati;
- b. oblazioni e contributi di Enti e di privati;
- c. interessi di somme e rendite in genere;
- d. proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017
- e. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 12 - Scioglimento e liquidazione.

Art.12.1. - L'eventuale scioglimento dell'Associazione potrà avvenire per delibera

dell'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 7.4 del presente Statuto.

Art. 12.2. - In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

ART. 13 - Disposizione finale

Art. 13.1. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.

Associazione Accademia Bizantina ETS
Sede legale Via Monghini 13 - 48121 Ravenna
P.IVA 01359370390 C.F. 01359370390

